

Comune di RIVAROLO
Provincia di Mantova



MANTOVANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge n. 160/2019, comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26/02/2021

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	4
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11.....	6
Determinazione del canone	6
Articolo 12.....	7
Mercato tradizionale, mercati straordinari, nuovi mercati	7
Articolo 13.....	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 14	8
Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 15	8
Sanzioni e indennità.....	8
Articolo 16.....	9
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	9
Articolo 17.....	9
Decadenza a seguito di morosità del concessionario.....	9
Articolo 18.....	9
Autotutela	9
Articolo 19.....	10

Riscossione coattiva	10
Articolo 20	10
Regime transitorio	10
Articolo 21	10
Disposizioni finali.....	10
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	10

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Rivarolo Mantovano (MN).
2. Il canone si applica nelle aree comunali, che comprendono anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone,

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 13 dicembre 2016, e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico destinato a mercati è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. I coefficienti moltiplicatori di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative a ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'*allegato "A"* del Regolamento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla

collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso di vie e aree di nuova costituzione, così come di aree verdi, si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso di vie e aree di nuova costituzione, così come di aree verdi, si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a ore. In quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino a un massimo di nove ore, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Mercato tradizionale, mercati straordinari, nuovi mercati

1. Il mercato tradizionale settimanale si svolge nella giornata di lunedì nell'area di Piazza Finzi di Rivarolo Mantovano negli orari stabiliti dal regolamento del commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 13 dicembre 2016. Allo stesso si rimanda per quando concerne i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi ed ogni altro aspetto relativo allo svolgimento.

2. Al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché al quadro normativo vigente, si rimanda per tutto quanto concerne l'autorizzazione o concessione di eventuali tipologie di occupazione di suolo pubblico in area mercatale non espressamente previste nel presente Regolamento, comprese le agevolazioni e le esenzioni applicabili.

3. Le modalità per l'effettuazione di mercati straordinari o per l'istituzione di nuovi mercati sono ugualmente disciplinate dal citato Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o in caso di impossibilità all'utilizzo della suddetta piattaforma secondo le modalità stabilite dall'ar.2/bis del D.L. 193/2016.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti.

3. Per le occupazioni periodiche o ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma in numero due rate scadenti rispettivamente il 30 aprile e 30 settembre.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti possono essere differiti, nel caso di eventi di natura straordinaria ed eccezionale o comunque di comprovate circostanze.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

7. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

8. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

9. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

10. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

11. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.

12. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile.

2. Il Funzionario Responsabile o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge n. 160/2019, in quanto compatibile.

2. Sono considerate abusive: le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale; quelle difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione; quelle che si protraggono

oltre la scadenza indicata nella concessione o successivamente a intervenuta revoca o estinzione della medesima concessione. Alle occupazioni considerate abusive si applicano:

a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera precedente, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. Il Comune dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese.

Articolo 17

Decadenza a seguito di morosità del concessionario

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto, ai sensi del presente Regolamento, previa comunicazione dell'ufficio competente, è causa di decadenza della concessione.

2. In caso di temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può essere accordata al concessionario moroso da parte del Funzionario Responsabile la ripartizione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 225/02/2017. La decadenza dal beneficio della dilazione comporta la riscossione delle somme ancora dovute in unica soluzione ed è causa di decadenza della concessione.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta. La decadenza di cui al precedente comma non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 18

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2.-Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Categoria 1

	DEFINIZIONE	UBICAZIONE
1	VIA MAZZINI	Capoluogo
2	PIAZZA FINZI	Capoluogo

Categoria 2

	DEFINIZIONE	UBICAZIONE
1	A.V.I.S.	Capoluogo
2	AVIGNI G.	Capoluogo
3	BATTISTI C.	Capoluogo
4	BEATO SISTO	Capoluogo
5	BOSCHI	Capoluogo
6	BOSCO	Frazione Cividale
7	BOSELLINO	Capoluogo
8	BOZZOLO	Capoluogo
9	CAPOLAVIA	Capoluogo
10	CARDUCCI G.	Frazione Cividale
11	CASALMAGGIORE	Capoluogo
12	CASTELDIDONE	Capoluogo
13	CAVOUR	Capoluogo
14	CHIODO	Capoluogo
15	CIRCONVALLAZIONE EST	Capoluogo
16	CIRCONVALLAZIONE OVEST	Capoluogo
17	CIVIDALE	Frazione Cividale
18	DANTE A.	Capoluogo
19	DE GASPERI A.	Capoluogo
20	DEL COMMERCIO	Capoluogo
21	DELL IMPRESA	Capoluogo
22	DELLA COOPERAZIONE	Capoluogo
23	DELMONA	Capoluogo
24	DI MEZZO	Capoluogo
25	DI VITTORIO G.	Capoluogo
26	DON MERISIO	Capoluogo
27	DON MINZONI	Capoluogo
28	DONINI COMM.A.	Capoluogo
29	EUROPA	Capoluogo
30	F.LLO DOMENICO	Frazione Cividale
31	FERMI E.	Capoluogo
32	FILZI F.	Capoluogo
33	GARIBALDI G.	Capoluogo
34	GOITO	Frazione Cividale
35	GONZAGA	Capoluogo

36	GRAMSCI A.	Capoluogo
37	KENNEDY	Capoluogo
38	KING	Capoluogo
39	LAMARI	Capoluogo
40	LAME	Frazione Cividale
41	LEONARDO DA VINCI	Capoluogo
42	MAESTRA	Frazione Cividale
43	MANFREDINI	Capoluogo
44	MANTEGNA A.	Capoluogo
45	MARCONI G.	Capoluogo
46	MARCORA GIOVANNI(ALBERTINO)	Capoluogo
47	MARTIRI DI BELFIORE	Capoluogo
48	MATTEI E.	Capoluogo
49	MATTEOTTI G.	Frazione Cividale
50	MORO A.	Frazione Cividale
51	NAZARIO SAURO	Capoluogo
52	NAZIONI UNITE	Capoluogo
53	OTTANTESIMA FANTERIA	Capoluogo
54	PIAVE	Capoluogo
55	PIOPPE	Frazione Cividale
56	PONTEROTTO	Frazione Cividale
57	PRATI	Frazione Cividale
58	PRIMO MAGGIO	Capoluogo
59	RISORGIMENTO	Capoluogo
60	ROMA	Frazione Cividale
61	ROSSI C.	Capoluogo
62	SANGUANINI ING.GUIDO	Capoluogo
63	SERRATI	Capoluogo
64	SOLFERINO	Capoluogo
65	TORNATA	Capoluogo
66	TOSI A.	Capoluogo
67	TRIESTE	Capoluogo
68	VERDI G.	Frazione Cividale
69	VIA XXV APRILE	Capoluogo
70	VIRGILIO MARONE	Capoluogo
71	VITTORIO VENETO	Frazione Cividale
72	VOLTA A.	Capoluogo